



SETTORE AFFARI GENERALI *Servizio Gestione Giuridica del Personale*

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 138

DEL 25/10/2011

OGGETTO: Collocamento a riposo per dimissioni volontarie della dipendente Sig.ra Tasca Ignazina, nata a Scicli l'8/10/1950, con effetto dall'1/11/2012.

IL CAPO SETTORE

Visto l'art. 119 bis del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n° 67 del 28/02/2003, che statuisce che “ I dipendenti comunali possono essere, a loro domanda, collocati a riposo qualora abbiano maturato il diritto alla pensione. Debbono invece essere collocati a riposo d'ufficio quando, conseguito il diritto alla pensione, abbiano compiuto i 65 anni di età o abbiano raggiunto i 40 anni di servizio effettivo”;

Vista la nota divulgativa dell'I.N.P.D.A.P., prot. n° 220/2008 dell'8/01/2008, che fornisce indicazioni sugli aspetti di immediata attuazione della riforma previdenziale aventi effetto dal 1° gennaio 2008, introdotti dalla legge 24 dicembre 2007, n° 247, che, tra l'altro, prevede nuove disposizioni in materia pensionistica e modifica il diritto di accesso alle pensioni di anzianità con almeno 40 anni di contributi e alle pensioni di vecchiaia;

Vista la successiva nota divulgativa dell'I.N.P.D.A.P., prot. n° 7627/2010 dell'11/06/2010, che chiarisce le nuove disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici per i soggetti che maturano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento a decorrere dall'anno 2011, introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n° 78, applicando un'unica finestra mobile per l'accesso al pensionamento sia di vecchiaia che di anzianità, prevedendo il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti previsti per i lavoratori dipendenti, mentre “nei confronti del personale che acquisisce i requisiti contributivi e anagrafici (ovvero l'anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni) previsti per la pensione di anzianità o di vecchiaia entro il 31 dicembre 2010, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di decorrenze previste rispettivamente dall'articolo 6, lettera c) della legge 243/2004 (accesso al 1° gennaio o 1° luglio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti) e dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b) della legge n. 247/2007 (4 finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti)”;

Vista la Circolare dell'I.N.P.D.A.P. n° 18 dell'8/10/2010 che illustra le innovazioni introdotte in materia pensionistica dall'art. 12, comma 1, del Decreto Legge n° 78 del 31 maggio 2010 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010 n° 122 e all'art. 12 comma 1 “prevede per i lavoratori dipendenti l'accesso al pensionamento di vecchiaia decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra mobile). La nuova disposizione in materia si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento a decorrere dall'anno 2011; di conseguenza, nei confronti dell'iscritto che acquisisce i prescritti requisiti contributivi e anagrafici entro il 31 dicembre 2010, continuano a trovare applicazione le c.d. 4 finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti. Sono destinatari della c.d. finestra mobile i soggetti che accedono al pensionamento di vecchiaia a 65 anni se uomini e, se donne, a 61 anni fino al 31/12/2011 ovvero a 65 dall'1/1/2012”;

Vista l'istanza, prot. N° 27665 del 21/10/2011, con la quale la dipendente a tempo indeterminato sig.ra Tasca Ignazina, nata a Scicli l'8/10/1950, con il profilo professionale di Assistente Asilo Nido, cat. C/5, chiede di essere collocata a riposo per dimissioni volontarie a decorrere dall'1/11/2012 avendo raggiunto i requisiti di 61 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva;

Visto il fascicolo personale della Sig.ra Tasca Ignazina da cui risulta che la stessa trovasi nella seguente posizione:

- di aver prestato il seguente servizio presso il Comune di Scicli a tempo pieno - periodo indeterminato, in qualità di Assistente Asilo Nido:
 - dal 29/12/1989 al 31/12/1997, cat. 6^a q.f.;
 - dal 01/01/1998 al 31/03/1999, cat. C/1;
 - dal 01/04/1999 al 31/12/1999, cat. C/2;
 - dal 01/01/2000 al 22/01/2004, cat. C/3;
 - dal 23/01/2004 al 31/12/2006, cat. C/4;
 - dal 01/01/2007 ad oggi, cat. C/5.
- ◆ di essere iscritta all'INPDAP ai fini pensionistici e ai fini I.P.S. dalla data di assunzione;

Vista la propria determinazione n° 138 del 12/08/2009, con la quale viene recepito e applicato il nuovo C.C.N.L. stipulato il 31/07/2009 per il biennio economico 01/01/2008 – 31/12/2009, e vengono di conseguenza erogati gli aumenti stipendiali;

Vista la propria determinazione n° 37 del 13/04/2010 con la quale viene attribuita l'indennità di vacanza contrattuale, ex art. 47 bis del D. lgs. N° 165/01 quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale e, pertanto, la retribuzione annua pensionabile alla cessazione spettante alla dipendente Sig.ra Tasca Ignazina risulta essere di € 25.879,42;

Considerato che alla data di collocamento a riposo la dipendente Tasca Ignazina avrà un'età anagrafica di anni 62 e 23 giorni compiuti, con un'anzianità contributiva di anni 23, mesi 3 e giorni 2 utili a pensione di cui mesi 5 per il riconoscimento dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ai sensi del D.Lgs 151/2001, art. 25 c. 2, giusta nota I.N.P.D.A.P. del 23/05/2005;

Ritenuto nulla ostare e dover provvedere, nei riguardi della predetta dipendente, al collocamento a riposo per dimissioni volontarie, conformemente al disposto del Regolamento degli uffici e dei servizi ed alle nuove disposizioni in materia pensionistica approvate con la legge n° 247/2007 e con la legge n° 122/2010, salvo il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza da parte dell'I.N.P.D.A.P.;

Vista la legge n° 379/55;

Visto l'art. 15 della legge 8 agosto 1991, n° 274;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro siglati il 31/03-01/04/1999, il 05/10/2001, il 22/01/2004, il 09/05/2006, l'11/04/2008 e il 31/07/2009;

Visto il D.Lgs. N° 503/92;

Vista la legge n° 335/95;

Visto l'OREL vigente e le L.R. n° 48/1991, n° 7/1992, n° 23/1998 e n° 30/2000 e s.m.i.;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n° 247 e la L. n° 122/2010;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di collocare a riposo per dimissioni volontarie, con effetto dall'1/11/2012, la Sig.ra Tasca Ignazina, nata a Scicli l'8/10/1950, dipendente comunale a tempo pieno-periodo indeterminato con il profilo professionale di assistente asilo nido, cat. C/5, avendo la stessa maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa vigente, salvo il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza dovuto dall'I.N.P.D.A.P.;
2. Di demandare al Servizio Gestione Giuridica del Personale tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
3. Di trasmettere la presente determinazione al Settore Finanze per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Puzzo Vincenza)

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(Giuseppe Trovato)

IL CAPO SETTORE
(Avv Mario Picone)